

Nocera Terinese (Cz), 02.02.2024

Decreto Presidenziale n. 636

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "P.I. TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE (CZ)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 508 del 21 Dicembre 1999 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 Febbraio 2003 recante "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali ai sensi delle legge 21 Dicembre 1999, n.508";

VISTO il Decreto Ministeriale n.1183 del 14.10.2022, con il quale, il Superiore Ministro ha disposto la Statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz), quale Conservatorio Statale di Musica, a far data dal 1 Gennaio 2023;

VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio, così come allegato al Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022 (Allegato "I" al D.D.G. n. 1489/2022);

VISTO in particolare, l'art. 6, c.2, del citato Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022, con il quale, il Superiore Ministro dispone l'aggiornamento e la revisione dei Regolamenti del Conservatorio;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico espressa nella seduta n.210 del 9.02.2023 e della Delibera del Consiglio di Amministrazione espressa nella seduta n.2 del 20.02.2023;

VISTO il Regolamento della Consulta degli studenti del conservatorio statale di musica "P.I. Tchaikovsky" Di Nocera Terinese (CZ) approvato con D.P. n. 114 del 02.03.2023;

VISTE la delibera del Consiglio Accademico n. 227 del 31.01.2024 con il quale lo stesso ha proceduto a proporre una revisione del suddetto Regolamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione espressa nella seduta n. 3 del 01.02.2024, con il quale lo stesso ha approvato la suddetta revisione

EMANA

Art. 1 – il Regolamento della Consulta così come allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2 - il Regolamento di cui all' art.1 entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto. È disposta la pubblicazione della presente disposizione, unitamente agli allegati presenti, all' albo del Conservatorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Presidente

Cov. Dott. Colombo Carello

(firma omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993)

**REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY"
DI NOCERA TERINESE - CZ**

Emanato con Decreto Presidenziale n. 636 del 02.02.2024

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE - CZ

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La Consulta degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica "Pyotr Ilyich Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz) è un Organo elettivo di rappresentanza degli studenti, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n.132/2003 e dell'art. 15 dello Statuto di Autonomia del Conservatorio, così come allegato al Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022 (Allegato "I" al D.D.G. n. 1489/2022).

Art. 2 - Composizione e durata

1. La Consulta è costituita da un numero di rappresentanti eletti ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 132/03. Ai sensi del citato dispositivo, le rappresentanze in seno al già menzionato organismo sono così individuate:

Numero di studenti immatricolati	Numero Componenti della Consulta
Fino a 500	3 (Tre)
Da 501 a 1000	5 (Cinque)
Da 1001 a 1500	7 (Sette)
Da 1501 a 2000	9 (Nove)
Oltre 2000	11 (Undici)

2. Il mandato della Consulta è di durata triennale. Il mandato di ogni rappresentante è di durata triennale e rinnovabile consecutivamente una sola volta, anche per la rappresentanza degli studenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.
3. Per le modalità di elezione degli Studenti facenti parte la Consulta Studentesca si rinvia a quanto previsto nell'ALLEGATO A, parte integrante del presente regolamento.
4. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei rappresentante/i eletto/i in seno alla Consulta Studentesca, l'incarico è affidato allo/agli studente/i immediatamente successivo/i in graduatoria. In caso di rinuncia di questi ultimi, o qualora le condizioni per essere rappresentanti siano



nel frattempo venute meno, o non vi siano persone in graduatoria, si procede ad elezione suppletiva, come stabilito nell'ALLEGATO A al presente regolamento.

Art. 3 – Funzioni e attività

1. La Consulta può esprimere pareri, indirizzare richieste e formulare proposte agli Organi di governo del Conservatorio con particolare riferimento:
 - alla programmazione dell'Offerta Formativa, della produzione artistica e della ricerca;
 - alla dotazione di strutture e infrastrutture necessarie alle attività formative;
 - all'organizzazione e alle dotazioni didattiche;
 - ai servizi per gli studenti;
 - alle questioni relative al diritto allo studio e alla mobilità internazionale.
2. La Consulta promuove l'integrazione e la comunicazione tra gli studenti.
3. L'Amministrazione del Conservatorio assicura alla Consulta i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni e delle attività previste del presente Regolamento.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO

Art. 4 - Cariche interne

1. La Consulta elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, un Presidente e un Vicepresidente con funzioni di Segretario.
2. Ogni componente esprime una preferenza per ogni carica. È eletto Presidente il candidato che consegua la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta né in prima né in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità al ballottaggio prevale il candidato che è stato eletto come rappresentante con il numero di voti più alto; in caso di ulteriore parità viene considerata discriminante la maggiore anzianità di iscrizione e, subordinatamente, la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 5 - Il Presidente

1. **Il Presidente:**
 - a. Convoca, presiede e modera le sedute ordinarie e straordinarie della Consulta;



Conservatorio Statale di Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky

- b. Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute della Consulta;
- c. Convoca, presiede e modera le Assemblee degli studenti;
- d. Cura i rapporti con eventuali comitati studenteschi, anche esterni al Conservatorio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vicepresidente ne fa le sue veci.

Art. 6 - Il Vicepresidente e segretario

1. Il Vicepresidente e segretario:
 - a. ha il compito di coadiuvare il Presidente durante lo svolgimento delle riunioni.
 - b. verbalizza le sedute della Consulta, ne conserva i documenti relativi all'attività e ne cura la trasmissione degli atti all'Ufficio Protocollo del Conservatorio e al Direttore;
 - c. verifica e predispone la documentazione per le riunioni della Consulta.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si rimanda all'art. 5 comma 2.

Art.7 - Studenti referenti delle Scuole e/o dei Dipartimenti

1. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con la base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, può designare, per ogni scuola e/o dipartimento, studenti referenti con il compito di farsi portavoce delle problematiche della rispettiva scuola di appartenenza.
2. Gli studenti debbono essere regolarmente iscritti ai corsi e non debbono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.
3. Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.
4. Con cadenza periodica il Presidente può convocare e presiedere l'Assemblea plenaria degli studenti referenti alla presenza della Consulta.

Art. 8 - Convocazione delle sedute

1. La Consulta si riunisce almeno quattro volte all'interno di un anno accademico oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il



Conservatorio Statale di Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Presidente è tenuto alla convocazione della Consulta entro cinque giorni lavorativi, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. La stessa può essere convocata in adunanza dal Direttore ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

2. Salvo i casi di convocazione del Direttore, la convocazione della Consulta è disposta dal Presidente e contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta (individuato all'interno dell'istituto) ed è notificata ai Consiglieri con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della stessa.
3. In casi di comprovata urgenza la convocazione può essere comunicata dopo il termine previsto dal precedente comma, purché non oltre le ventiquattro ore precedenti l'orario fissato per la seduta.

Art. 9 - Ordine del giorno

1. La Consulta, con una richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei componenti, può richiedere l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno.
2. La documentazione relativa alla riunione, così come eventuali integrazioni, sono messe a disposizione presso sede idonea 24 ore prima della riunione stessa e rese disponibili all'inizio della riunione.

Art. 10 - Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide: in prima convocazione se e lino a che ad esse sia presente la maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione se e fino a che ad esse sia presente almeno un terzo dei componenti.
2. Le delibere sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 11 - Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata almeno una volta l'anno e con almeno una settimana di preavviso.
2. La convocazione dell'Assemblea viene affissa all'Albo d'Istituto e ne indica l'ordine del giorno, la data e il luogo (individuato all'interno dell'Istituto).



3. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un Segretario verbalizzante.
4. All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.
5. La votazione delle delibere è per alzata di mano o, per esplicita richiesta da parte della maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.

Art. 12 - Cessazione anticipata della carica di rappresentante in Consulta

1. Il mandato di ogni rappresentante è di durata triennale e rinnovabile consecutivamente una sola volta. Esso può altresì decadere nei seguenti casi:
 - a. completamento del percorso di studi;
 - b. inadempienza ai propri doveri;
 - c. comportamento inadeguato nei confronti degli altri componenti della Consulta e/o dell'istituzione;
 - d. dimissioni presentate direttamente al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.
2. Per i posti che si sono resi vacanti per cessazione avvenuta a qualsiasi titolo si provvederà ad emanare nuova procedura elettorale finalizzata alla sostituzione dei componenti cessati/decaduti; tale procedura dovrà essere bandita dal Direttore con apposito decreto, secondo le modalità e i termini indicati nell'ALLEGATO A al presente regolamento.
 - c. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'organo.
 - d. Nel caso in cui la maggioranza assoluta della Consulta dovesse rinunciare dai propri incarichi ovvero nel caso in cui dovessero decadere e/o cessare dalla carica quattro componenti su cinque, si procederà alla elezione di una nuova Consulta, secondo le modalità e i termini indicati nell'ALLEGATO A al presente regolamento.

TITOLO III - PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 13 - Generalità

1. Ai sensi dello Statuto del Conservatorio la Consulta degli Studenti designa i propri rappresentanti all'interno degli Organi di governo nel numero di:
 - n. 2 (due) in seno al Consiglio Accademico;
 - n. 1 (uno) in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. Il termine del mandato nel Consiglio Accademico e di Amministrazione decorre alla scadenza dell'Organo in cui il rappresentante è stato designato. I Consiglieri, pertanto, restano in carica anche in caso di scadenza della Consulta fino al termine del proprio mandato, salvo il venir meno dei requisiti necessari alla funzione di rappresentante degli studenti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Trasparenza

1. La Consulta degli Studenti imposta la propria condotta secondo i criteri di trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti e dell'imparzialità.
2. I verbali delle sedute (Assemblee d'Istituto, riunioni della Consulta, riunioni dei Comitati, redazioni studentesche) vengono affissi all'albo o all'apposita bacheca della Consulta.

Art. 15 - Vigenza e modifiche del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, sentito il Consiglio Accademico, è adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO A

PROCEDURE ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "P.I. TCHAIKOVSKY" DI NOCERATERINESE (CZ)

Art. 1 - Indizione delle elezioni della Consulta degli Studenti

1. Il Direttore del Conservatorio, con proprio provvedimento, indice, le elezioni per il rinnovo della stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni dovrà indicare:
 - il numero di candidati da eleggere;
 - i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - il termine di presentazione delle candidature;
 - data, sede e orario di votazione.
3. Il decreto di indizione delle elezioni viene affisso all'Albo d'Istituto e pubblicato sul sito Internet del Conservatorio.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

1. Potranno candidarsi (elettorato passivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano regolarmente iscritti ai corsi propedeutici e ai corsi accademici del Conservatorio e abbiano compiuto il 18esimo anno di età.
2. Potranno votare (elettorato attivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano regolarmente iscritti ai corsi propedeutici e ai corsi accademici del Conservatorio.

Art. 3 - Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate all'Amministrazione del Conservatorio unitamente ad autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità entro e non oltre il termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.

2. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità dei candidati e affigge all'Albo d'istituto l'elenco dei candidati idonei.

Art. 4 - Commissione elettorale

3. Il Direttore del Conservatorio nomina un'apposita Commissione elettorale costituita da tre componenti individuati tra il personale non docente del Conservatorio. Possono essere nominati fra i componenti della commissione elettorale anche studenti interni del conservatorio che non intendono presentarsi alla carica di Componente della consulta studentesca; in tal caso, la Commissione elettorale deve avere al suo interno almeno un Assistente Amministrativo.

2. La Commissione elettorale nomina al suo interno un presidente e un segretario.

3. La Commissione elettorale ha il compito:

- a. di garantire il rispetto del presente Regolamento;
- b. di acquisire l'elenco degli aventi diritto al voto;
- c. di controllare la regolarità delle schede elettorali che il presidente provvede a vidimare apponendovi il timbro del Conservatorio e la propria firma;
- d. di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale;
- e. di garantire la regolarità e la segretezza delle operazioni di voto;
- f. di garantire la regolarità delle operazioni pubbliche di scrutinio;
- g. di redigere il relativo verbale attestante l'esito delle votazioni.

Art. 5 - Modalità delle operazioni di voto

1. Il voto è libero, anonimo e segreto, e deve essere espresso personalmente. Nel caso in cui un elettore presenti disabilità che lo renda impossibilitato a votare autonomamente, potrà ricorrere al voto assistito da persona di sua fiducia.

2. L'Amministrazione provvede alla predisposizione del materiale necessario per l'insediamento del Seggio elettorale e per il regolare svolgimento delle votazioni.

3. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, viene consegnata una scheda contenente le liste con i nominativi dei candidati presentati in ordine alfabetico e stampati con carattere identico. All'atto del ricevimento della scheda l'elettore, per poter votare, appone la firma sull'elenco degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui lo stesso non risulti presente nell'elenco suddetto sarà cura dell'Amministrazione (con priorità assoluta

sull'ordinaria amministrazione) provvedere a sanare, previa verifica del possesso dei requisiti, la posizione dell'elettore ai fini dell'espressione del voto.

4. Ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza tracciando una X sulla lista che preferisce.
5. La scheda, una volta chiusa, viene inserita in apposita urna.
6. La scheda è considerata bianca qualora non vi sia apposto alcun segno da parte dell'elettore.
7. La scheda è considerata nulla qualora sia diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se priva di validazione o se palesemente deteriorata.
8. Il voto è considerato nullo qualora:
 - a) sia espresso con modalità difformi da quelle contemplate nel presente Allegato al Regolamento;
 - b) la scheda presenti segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso da quelli previsti al comma 4 del presente articolo;
 - c) la scheda contenga preferenze per un numero di liste superiore al numero stabilito;

Art. 6 - Scrutinio, proclamazione e nomina degli eletti

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.
2. Al termine delle stesse si procede al conteggio delle schede nell'urna, il cui numero totale deve risultare uguale al numero dei votanti pena la nullità della votazione stessa.
3. Risulta eletta la lista che riporta il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulta eletta la lista più anziana in termini di iscrizione.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione trasmette il verbale al Direttore del Conservatorio, il quale dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito Internet del Conservatorio, unitamente alla graduatoria.

Art. 7 – Designazione degli studenti facente parte del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione

1. I rappresentanti degli studenti per il Consiglio Accademico e per il Consiglio di Amministrazione vengono designati all'unanimità, da tutti i componenti eletti della consulta studentesca.